

DELIBERAZIONE 19 MARZO 2019

102/2019/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1057^a riunione del 19 marzo 2019

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 250/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 43/2018/R/gas e il relativo Allegato A, recante i criteri di Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014 - 2017 e per il periodo transitorio 2018 e 2019;
- il documento per la consultazione 2 agosto 2018, 420/2018/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 420/2018/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato;

- la comunicazione di Snam Rete Gas, del 23 novembre 2018 (prot. Autorità 33518 del 26 novembre 2018; di seguito: comunicazione del 23 novembre 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce, all'Autorità, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei Codici e dei loro aggiornamenti;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, tra le altre cose, che le proposte di aggiornamento dei Codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del Codice;
- con la comunicazione del 23 novembre 2018, Snam Rete Gas, in esito alla consultazione degli utenti, ha trasmesso all'Autorità una proposta di modifica del proprio Codice unitamente al parere del Comitato di consultazione;
- la proposta di modifica di cui al precedente alinea concerne, in particolare:
 - a) l'estensione del periodo di validità dell'offerta di allacciamento (dagli attuali tre a nove mesi) per consentire ai richiedenti di predisporre la documentazione richiesta da Snam Rete Gas con scadenze meno stringenti;
 - b) l'introduzione di una nuova modalità (procedura ad evidenza pubblica) di individuazione dei fornitori del servizio alternativo di fornitura del gas naturale tramite carro bombolaio, al fine di aumentare la competizione tra le offerte per la fornitura del suddetto servizio;
- l'Autorità, con il documento per la consultazione 420/2018/R/gas, ha prospettato l'opportunità di valutare, per il quinto periodo di regolazione della qualità del servizio di trasporto decorrente dal 2020, possibili interventi di revisione della regolazione del servizio di trasporto alternativo del gas naturale mediante carro bombolaio;
- gli interventi prospettati di cui al precedente alinea, tra le altre cose, intendono sancire il principio che l'organizzazione e la gestione del servizio ricadano sul gestore della rete di trasporto su cui ha origine l'interruzione e che i relativi oneri siano inclusi nell'ambito delle tariffe di trasporto (ad eccezione di interruzioni imputabili alla medesima impresa), nell'ottica di responsabilizzare maggiormente le imprese di trasporto verso una efficace ed efficiente esecuzione del servizio di trasporto alternativo, in condizioni di sicurezza e affidabilità;

- in esito all'adozione della regolazione prospettata nella consultazione, la disciplina del trasporto alternativo del gas naturale contenuta nel Codice di rete, come risultante dalle modifiche di cui alla lettera b), dovrà essere ulteriormente adeguata.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 23 novembre 2018 sia coerente con la regolazione vigente e l'efficiente funzionamento del sistema di trasporto;
- sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, la predetta proposta

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del Codice di Rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 23 novembre 2018 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del Codice di Rete, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini